



## Comune di Villafranca di Verona

### PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

Prot. 2137

N. 9 del 21/01/2010

#### **OGGETTO:**

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI SCHIUMOGENI DI OGNI TIPO E SORTA PER IMBRATTARE, ANCHE SE PER SCHERZO, PERSONE E COSE.**

### IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale si svolgeranno le seguenti manifestazione carnevalesche, con una sfilate di carri allegorici e di gruppi mascherati:

- 1) **24 gennaio 2010** sfilata di Carnevale ad per le vie della frazione **Alpo**;
- 2) **5 febbraio 2010** mattina – **Castello Scaligero Villafranca**, carnevale dei bimbi delle scuole dell'infanzia il;
- 3) **7 febbraio 2010 a Dossobuono**, carnevale dei Bimbi;
- 4) **28 febbraio 2010**, sfilata carri e gran Gnocolada 2010 per le vie della frazione **Rosegafarro**;
- 5) **13 febbraio 2010**, pomeriggio, presso Palacover, carnevale dei bambini (scuole primarie e medie); giocolieri, intrattenimenti vari e cioccolata per i bambini che parteciperanno al carnevale pomeridiano;
- 6) **13 febbraio 2010 sera**, tradizionale **sfilata in notturna dei carri allegorici** per le vie del capoluogo, con gran gnocolada finale;

Dato atto che con provvedimento dirigenziale viene disposta, di volta in volta e secondo le esigenze, la limitazione al traffico stradale nelle vie interessate dalle sfilate proprio nell'intento di consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, utili al pacifico e tranquillo svolgimento delle suddette manifestazione, anche al fine di evitare che nell'ambito delle sfilate si possono verificare danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o peggio ancora, fatti di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti al corteo e dei cittadini;

Considerato opportuno adottare i provvedimenti del caso anche in considerazione del pericolo che fatti di danno o molestie reciproche tra persone possano innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

Che tra i comportamenti costituenti possibile fonte di turbativa al tranquillo svolgimento della suddetta manifestazione e di molestia alle persone vi è quello, ormai osservato da alcuni anni, di far uso, soprattutto da parte di gruppi di giovanissimi, di prodotti schiumogeni per imbrattare le persone;

Che, per tale motivo, anche negli anni passati, in occasione dello svolgimento delle sfilate allegoriche si è provveduto a vietare la vendita e l'utilizzo di prodotti schiumogeni, così pervenendo ad una riduzione degli odiosi episodi verificatisi in precedenza;

In forza del disposto dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in legge 24.07.2008 n. 225;

Visto l'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 10 del 21.01.2009;

## ORDINA

in occasione dello svolgimento di tutte le manifestazioni carnevalesche in premessa citate:

- il divieto di utilizzo di prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta per imbrattare, anche se per scherzo, le persone o le cose;
- il divieto, facendo eccezione per i soli coriandoli e stelle filanti, di uso di altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno e disturbo ed inoltre sporcare il suolo pubblico ed i beni esposti al pubblico.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché con la confisca di quanto illecitamente utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Il presente provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio, trasmissione agli organi di stampa, pubblicazione sul sito web comunale, nonché a mezzo di avviso orale con altoparlanti alle persone presenti alla sfilata carnevalesca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Villafranca di Verona li, 21 gennaio 2010



**IL SINDACO**  
Mario Faccioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Faccioli", written over the printed name.